

TRIBUNALE DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Causa n. XXXXX R.G.

Il Giudice Istruttore

esaminati gli atti di causa, sciolta la riserva;

- in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, osserva:

- la prova per testi richiesta da parte resistente nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. è inammissibile perché generico quanto al capitolo n. 1, ininfluente ai fini della decisione quanto al capitolo n. 2 (essendo inutile accertare se CAIO abbia versato piccole somme di danaro alle figlie, a fronte, tra l'altro, del totale inadempimento nel versamento l'assegno di mantenimento), inammissibile quanto al capitolo n. 3 (in quanto tendente a dimostrare un accordo contrario a quello assunto nei patti della separazione consensuale);

- Proposta conciliativa/transattiva (art. 185 bis c.p.c.):

- considerato che ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice";

- considerato che ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il Giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92";

- ritenuto, alla luce delle difese e delle domande rispettivamente spiegate dalle parti e sulla base delle attuali emergenze processuali, che possa essere formulata alle parti la seguente proposta transattiva: "1) prevedere a carico di CAIO un assegno di mantenimento per le figlie di € 440,00, oltre al 50% delle spese di studio da sostenersi nell'interesse delle figlie, ed al 50% delle spese mediche straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie;; 2) compensazione integrale delle spese del giudizio;

- ritenuto che le parti debbano far conoscere le loro determinazioni rispetto a tale proposta entro la prossima udienza, con l'avvertenza che la mancata presa di posizione sarà intesa come rifiuto della proposta conciliativa, e che al pari del rifiuto espresso, che dovesse in seguito rivelarsi ingiustificato, darà luogo a valutazione ai sensi delle norme richiamate, e considerando che il prosieguo del giudizio comporterà un aumento delle spese del giudizio (stante la ulteriore attività difensiva da inesorabilmente espletarsi);

p q m

- rigetta la richiesta di emissione di prova per testi avanzata da parte resistente;
- onera le parti di produrre le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2015 e 2016;
- formula la proposta conciliativa di cui in motivazione e rinvia la causa all'udienza del xxxx perché le parti si pronuncino in merito.

Foggia, xxxxx

Il Giudice